

*Napoli, lì 20 maggio 2022*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 20/2022**

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50/2022, denominato “Decreto Aiuti”*

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che in data 17 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50/2022, denominato “Decreto Aiuti”, recante “*misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*”. Come di consueto, questo Studio ha analizzato cosa prevede il citato Decreto e, più precisamente:

- ✓ *Incremento dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale – art. 2.*

Il credito d'imposta riconosciuto a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'art. 4, del D.L. n. 21/2022, è stato elevato dal 20% al 25%.

- ✓ *Credito d'imposta per gli autotrasportatori – art. 3.*

Il Governo, allo scopo di fronteggiare l'aumento del prezzo del gasolio, utilizzato come carburante, ha introdotto, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione sul territorio italiano, esercenti le attività di trasporto, individuate dall'art. 24-ter, comma 2, lettera a) del T.U. n. 504/1995, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 28%, della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto dello stesso gasolio. A tal riguardo, si precisa che tale contributo straordinario è concesso unicamente alle imprese che utilizzano veicoli di categoria 5 o superiori ed è fruibile solo mediante compensazione, di cui al D.Lgs. n. 241/1997. Si riferisce anche che il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tra l'altro il medesimo credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto, ripetersi, della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

- ✓ *Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale – art. 4.*

A favore delle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre dell'anno 2022. Tale consumo, però, deve essere

destinato ad usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all'ultimo trimestre dell'anno 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Si intende oltremodo precisare che per "impresa a forte consumo di gas naturale", si intende quella società che opera in uno dei settori di cui [all'allegato 1](#) al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021. La stessa impresa dovrà aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, almeno il 25% di gas naturale destinato ad usi energetici, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Anche in questo caso, il contributo straordinario, riconosciuto, ripetesì, sotto forma di credito d'imposta, è utilizzabile unicamente con il metodo della compensazione di cui al D.Lgs. n. 241/1997, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022. Il Legislatore, tra l'altro, ha stabilito che il credito d'imposta di cui al presente articolo 4 può essere ceduto per intero dalle imprese beneficiare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di ulteriori due cessioni solo se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'Albo previsto dall'art. 106 del T.U. n. 385/1993 o, in alternativa, a società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del già citato Testo Unico.

- ✓ *Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A. – art. 15.*

A favore delle imprese, la cui sede risulti ubicata sul territorio italiano, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in merito a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materia prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dell'attuale crisi. A tal riguardo, si precisa che l'impresa, per poter accedere a tale agevolazione, deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materia prime e semilavorati od a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata od interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto. Per l'eventuale accesso a tale garanzia, è opportuno che le Aziende interessate si confrontino con il proprio Commercialista, dal momento che vi sono specifici requisiti in connessione al fatturato/patrimonio netto. Si specifica inoltre che sono escluse ad ogni modo da tale garanzia le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle

sanzioni in questione. Sono escluse, inoltre, le società che controllano direttamente od indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., una società residente in un Paese od in un territorio non cooperativo ai fini fiscali. Si aggiunge, infine, che l'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

✓ *Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – art. 16.*

In considerazione delle esigenze di liquidità derivanti direttamente dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, determinati dall'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito della guerra tra Russia ed Ucraina, alle piccole e medie imprese sono concessi finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio. Tali finanziamenti vengono concessi alle seguenti condizioni:

- finanziamenti, nella misura massima del 90%, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  - il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi, risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali. Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
  - il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosectori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;

- ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Si aggiunge, anche, che per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis, non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato, ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

✓ *Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina – art. 18.*

Per l'interno anno 2022, è stato istituito un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro, finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che hanno determinato perdite di fatturato derivanti dall'interruzione di contratti e progetti esistenti, dalla contrazione della domanda e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. A tale fondo potranno accedere unicamente le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del Decreto Legge in questione incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del Decreto Legge de quo un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si aggiunge, inoltre, che le risorse sopra specificate sono ripartite tra le imprese aventi diritto ad accedere al fondo di cui sopra, riconoscendo alle stesse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre, anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinate come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui ai primi due punti è quello relativo all'anno 2021.

✓ *Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 – art. 21.*

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il 31 dicembre 2022, aventi ad oggetto beni compresi [nell'allegato B](#), Legge n. 232/2016, la misura del credito d'imposta è elevata al 50%. Tale credito d'imposta può essere usufruito entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

✓ *Credito d'imposta formazione 4.0 – art. 22.*

Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta riguardante la formazione 4.0 sono rispettivamente aumentate al 70% ed al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti che saranno successivamente individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in questione. Inoltre, le piccole e medie imprese potranno accedere al presente credito d'imposta, formazione 4.0, qualora i risultati relativi all'acquisizione od al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto ministeriale. Per quanto riguarda, invece, i progetti di formazione che sono stati avviati successivamente al 17 maggio 2022 e che non soddisfano le condizioni sopra indicate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente ridotte al 40% ed al 35%.

✓ *Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche – art. 23.*

Allo scopo di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'art. 18 della legge 220/2016, è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

✓ *Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – art. 31.*

A favore dei lavoratori dipendenti, che stanno beneficiando dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali (0,80% e, quindi, per coloro che nell'anno 2021 hanno prodotto un reddito, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore ad € 35.000,00 - retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, che non deve eccedere l'importo mensile di € 2.692,00 maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità) e che non siano titolari di pensione, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad € 200,00. Tale indennità, che verrà erogata nel mese di luglio 2022, è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare né di pensione, né di reddito di cittadinanza. A tal riguardo, si precisa che l'indennità in questione spetta una sola volta anche nel caso in cui un lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro. Resta inteso che tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito sia ai fini fiscali, che ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. I datori di lavoro recupereranno l'indennità corrisposta a favore dei lavoratori dipendenti mediante compensazione con la denuncia mensile del mese di luglio 2022. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

✓ *Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti – art. 32.*

L'indennità una tantum, di importo pari ad € 200,00, verrà corrisposta dall'INPS in favore delle seguenti categorie:

- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o di assegno sociale, di pensione od assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il cui reddito assoggettabile ad IRPEF e riguardante l'anno 2021 non abbia superato i 35.000,00 euro. A tal riguardo, si precisa che per i soggetti risultanti titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati provvederà ad individuare l'Ente previdenziale per l'erogazione dell'indennità in questione;
- lavoratori domestici che abbiano uno o più rapporti;

- percettori di NaSpI;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409 c.p.c. (i cui contratti, alla data del 17 maggio 2022, siano regolarmente attivi), iscritti regolarmente alla Gestione Separata INPS, il cui reddito non superi i 35.000 euro per l'anno 2021;
- soggetti che, nell'anno 2021, hanno beneficiato dell'indennità riguardante i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
- lavoratori stagionali a tempo determinato ed intermittenti che, nell'anno 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate ed il cui reddito, sempre nell'anno 2021, non abbia superato i 35.000 euro;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati;
- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nell'anno 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c.. A tal riguardo, si precisa che per tali contratti deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile ed i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 17 maggio 2022 alla Gestione Separata Inps;
- incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000,00 e titolari di Partita Iva attiva ed iscritti, alla data del 17 maggio 2022, alla Gestione Separata Inps;
- nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

✓ *Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi – art. 33.*

È istituito il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS ed ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994. Rientrano in tale fondo i soggetti sopra specificati che abbiano percepito, nell'anno 2021, un reddito complessivo i cui parametri saranno definiti con apposito Decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Maria Cafasso*